

Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo alla ristrutturazione e ampliamento dell'aerostazione passeggeri di Cuneo Levaldigi da realizzarsi in Comune di Cuneo (CN), presentata dalla Società di Gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.) con sede in Corso Nizza 21, 12100 Cuneo in data 6 luglio 1999;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società di Gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.) in data 19 e 22 ottobre 1999;

VISTA la nota n. 20504/22.2 della Regione Piemonte del 24 novembre 1999, pervenuta il 26 novembre 1999, con cui si esprime un parere positivo con prescrizioni;

VISTA la nota n. ST/414/31304 del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 dicembre 1999, pervenuta in data 12 gennaio 2000, con cui si esprime parere positivo con prescrizioni;

VISTO il parere n. 341 formulato in data 20 dicembre 1999, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società di Gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.);

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione **ha preso atto** che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la ristrutturazione e ampliamento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi con la realizzazione delle seguenti opere:

HW

- ampliamento verso Nord-Est dell'attuale aerostazione passeggeri per un'estensione di circa 2.150 m² di nuova superficie coperta capace di ospitare una utenza di 200.000 passeggeri annui al 2010;
- adeguamento dimensionale delle zone "arrivi" e "partenze";
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- creazione di una zona lunghe attese nel corpo originario di fabbrica;
- ristrutturazione e rilocalizzazione del sistema di gestione bagagli;
- realizzazione di una nuova hall di ingresso;
- realizzazione di nuove centrali tecnologiche;
- realizzazione di una pensilina di protezione sul lato "Land-Side" e di due pensiline più piccole su quello "Air-Side";
- attualmente l'aeroporto occupa un sedime pari a 260 ha ed è dotato di una pista di 2.500 m in asfalto e di una seconda pista in erba di lunghezza pari a 720 m;
- gli interventi sono stati previsti per la necessità di procedere alla ricostruzione ed ampliamento della aerostazione che attualmente, a causa di un incendio avvenuto nell'ottobre del 1997 che ha distrutto il terzo piano ed ha gravemente danneggiato il primo ed il secondo piano della stessa aerostazione, ha subito una considerevole diminuzione degli spazi disponibili ed una conseguente riduzione delle attività;
- che le stesse attività di controllo del traffico aereo sono attualmente svolte mediante una torre di controllo campale;

osservato che:

- l'intervento è coerente con il Piano Regionale dei Trasporti e con il Piano Provinciale dei Trasporti che individuano nell'aeroporto di Cuneo Levaldigi uno dei tre scali commerciali che, insieme agli scali di Torino Caselle e di Biella Cerrione, deve costituire il sistema aeroportuale regionale integrato;
- l'intervento è coerente con i P.R.G. dei comuni di Savigliano e Fossano;
- gli interventi previsti che interessano esclusivamente l'aerostazione non comportano alcun allungamento o modifica della pista;
- la zona non è caratterizzata da valenze ambientali particolarmente elevate e comunque l'intervento in esame consiste esclusivamente nella ricostruzione e nell'ampliamento delle costruzioni esistenti;
- non sono previsti allungamenti delle piste, o altre opere, pertanto non ci saranno sottrazioni di suolo agricolo;

considerato che:

- la realizzazione di un sistema aeroportuale integrato consentirebbe di mantenere determinati volumi di traffico su aeroporti non dotati di capacità di espandersi (Torino - Caselle), utilizzando strutture esistenti e decentrate, facilmente raggiungibili dal polo principale;
- l'avvio di nuovi collegamenti potrebbe soddisfare specifiche esigenze regionali sia per voli di carattere turistico che per il trasporto delle merci;
- il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi potrebbe consentire di ridurre il disagio indotto sul traffico di linea dello scalo Torinese da sfavorevoli condizioni meteorologiche, sia in termini di soppressioni di voli, sia in termini di dirottamenti verso scali extraregionali, tra i quali principalmente lo scalo di Genova;
- dal dicembre 1996 l'Alitalia ha dichiarato lo scalo di Cuneo-Levaldigi alternativo non soltanto a quello di Torino-Caselle, ma anche a quello di Genova e Milano;



Il Ministro dell'Ambiente

- l'aumento di traffico passeggeri, nonostante la ridotta funzionalità dell'aeroporto dovuta all'incendio del 1997 che ne ha determinato un sottoutilizzo, sia nel 1997 che nel 1998, ha raggiunto un incremento annuo del 120%;
 - in considerazione dell'andamento dell'attività di linea, del previsto incremento del traffico charter e della costituzione del sistema aeroportuale regionale integrato è stato previsto un incremento annuo del traffico passeggeri pari al 10% fino al 2005 ed al 20% dal 2005 al 2010, sulla base di tali ipotesi di incremento è stato stimato un traffico pari a:
 - 50.000 passeggeri nel 2000;
 - 55.000 passeggeri nel 2001;
 - 60.500 passeggeri nel 2002;
 - 66.550 passeggeri nel 2003;
 - 73.200 passeggeri nel 2004;
 - 80.500 passeggeri nel 2005;
 - 200.000 passeggeri nel 2010;
 - la Direzione della Società di Gestione dello scalo cuneese ha previsto per il medio periodo i seguenti traffici:
 - voli di linea costituiti da 2 collegamenti giornalieri di cui uno effettuato con velivolo della classe ATR 42/300 ed uno con Airbus 320;
 - voli cargo costituiti da un collegamento ogni 2 giorni effettuato con velivolo della classe Ilyushin;
 - voli charter costituiti da 4 collegamenti giornalieri (nei periodi di punta) dei quali due effettuati con velivoli della classe Boeing 737 e due con aeromobili della classe Airbus 320;
 - che il previsto ampliamento dell'aerostazione consente la movimentazione del numero di passeggeri ipotizzato negli scenari di sviluppo;
- valutato che:**
- la dispersione delle acque meteoriche provenienti dalle piste e dai relativi raccordi avviene mediante esistenti pozzetti disperdenti;
 - date le caratteristiche stratigrafiche del suolo e la soggiacenza minima della falda, questo possa dare luogo ad una immissione di carichi inquinanti direttamente nella falda stessa e che tale potenziale impatto sia evitabile attraverso una modifica del sistema di smaltimento delle acque piovane;
 - il metodo utilizzato per l'analisi del clima sonoro attuale e per la previsione del contributo aeroportuale, in considerazione delle dimensioni dell'intervento, può considerarsi accettabile. La previsione degli effetti attesi, articolata in quattro scenari di esercizio, evidenzia un livello di impatto complessivamente limitato, caratterizzato prevalentemente dalle operazioni di volo dell'aeromobile cargo Ilyushin 76 TD, che avvengono a giorni alterni. Tuttavia, si nutre qualche perplessità circa i criteri di valutazione adottati che si basano su un confronto tra l'attuale rumore da traffico stradale e quello proveniente dai vettori aerei e si ritiene necessario prevedere gli opportuni monitoraggi per verificare l'effettiva rispondenza fra i livelli sonori previsti e quelli rilevati strumentalmente;
 - gli effetti di alterazione della qualità dell'aria sono stati determinati utilizzando programmi di calcolo specifici per la stima del tasso di inquinamento ascrivibile al traffico stradale ed al traffico aereo che, per quanto attendibili, non possono che ipotizzare alcuni degli scenari possibili, oltretutto dipendenti da un eventuale potenziamento della rete viaria esistente;

MW
GR

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

CONSIDERATA la nota n. 20504/22.2 della Regione Piemonte del 24 novembre 1999, pervenuta il 26 novembre 1999, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- favorire la prevista realizzazione delle infrastrutture di trasporto a servizio dell'accessibilità dell'area;
- assicurare la tempestiva informazione alla Regione e agli Enti preposti, con particolare attenzione ai Comuni di Savigliano, Fossano e Genola, dei vincoli derivanti dalla previsione di potenziamento oltre che delle attuali e conseguenti ricadute, ai fini della predisposizione e della verifica dei nuovi strumenti urbanistici e loro varianti sulle aree interessate;
- favorire l'utilizzo di aeromobili certificati secondo gli standards ICAO del Cap. 3, Allegato 16 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
- garantire l'idoneità degli impianti previsti al trattamento delle acque afferenti dalle aree dell'intero piazzale e redigere un piano di controllo e manutenzione periodica dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento della pista e del piazzale e degli eventuali liquidi provenienti da sversamenti accidentali;
- definire ed attuare i piani di monitoraggio inerenti il rumore e la qualità dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee, da realizzarsi coerentemente alla pianificazione regionale di settore sulla base delle indicazioni fornite dall'ANPA;

CONSIDERATO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/414/31304 del 28 dicembre 1999, pervenuto in data 12 gennaio 2000, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- con nota 6016/MV.ff del 23 agosto 1999, pervenuta alla scrivente in data 14 settembre 1999 prot. ST/414/22214, la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, comunicava la valutazione preliminare favorevole allo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione del progetto, a condizione che, in considerazione di un possibile interesse archeologico del sito in oggetto, venisse prevista l'assistenza alle operazioni di scavo da parte di operatori specializzati, sotto la Direzione della stessa Soprintendenza Archeologica.
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte con nota 9312 bap del 29 novembre 1999, pervenuta alla scrivente il 9 dicembre 1999 prot. ST/414/29942, comunicava di aver esaminato la documentazione ed esprimeva parere non ostativo alla realizzazione delle opere sotto il profilo paesaggistico, a condizione di ricevere prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo della sistemazione del piazzale dei parcheggi antistante l'aeroporto;

preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

HMW
63 AR



Il Ministro dell'Ambiente

ESPRIME


giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla ristrutturazione e ampliamento dell'aerostazione passeggeri di Cuneo-Levaldigi da realizzarsi in Comune di Cuneo (CN) presentato dalla Società di Gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.) a **condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

- a) dovrà essere modificato il sistema di smaltimento delle acque piovane provenienti dalle piste e dai relativi raccordi in modo tale che queste non siano disperse direttamente in falda; a tal fine potranno essere previste delle vasche per l'intercettazione delle sole acque di prima pioggia che, una volta analizzate, a seconda delle caratteristiche riscontrate, potranno essere destinate ad un idoneo sistema di trattamento o smaltite direttamente;
- b) i movimenti degli aeromobili più rumorosi dovranno avvenire in fascia oraria di minimo disturbo.
- c) in accordo con il sistema ANPA-ARPA, dovrà essere attivato un regolare monitoraggio del clima sonoro nell'intorno aeroportuale e in corrispondenza di recettori sensibili individuati nell'ambito territoriale circostante. Tale monitoraggio renderà conto della effettiva corrispondenza fra livelli sonori previsti e livelli sonori rilevati strumentalmente, e dovrà fornire indicazioni utili ad introdurre, nel caso i livelli rilevati risultassero più elevati di quelli previsti e comunque non coerenti con i limiti di legge, specifiche misure di riduzione del rumore aeroportuale e/o interventi di mitigazione degli impatti;
- d) in accordo con il sistema ANPA-ARPA, si dovranno stabilire eventuali misure di mitigazione che si rendessero necessarie a seguito dell'incremento dell'attività aeroportuale; dovrà essere attivato un regolare monitoraggio della qualità dell'aria per il rilevamento delle emissioni e per la valutazione delle eventuali ricadute sul territorio;
- e) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dalla Regione Piemonte e dal Ministero per i beni e le attività culturali riportate integralmente nelle premesse;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato alla Società di Gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.), al Ministero dei trasporti e della navigazione, ENAC, al Ministero dei lavori pubblici DICOTER ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 24 MAG. 2000



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

La presente copia fotostatica composta
di N. 3..... fogli è conforme al
suo originale⁵
Roma li 24/05/2000